

# STATUTO

## ASSOCIAZIONE MACUGNAGA MONTE ROSA SCHOOL

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 (Costituzione)

1. E' costituita l'Associazione denominata "Macugnaga Monte Rosa School".

#### Art. 2 (Sede)

1. L'Associazione ha sede in Macugnaga, all'indirizzo individuato nell'Atto Costitutivo. Tale indirizzo potrà essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo, mentre nel caso di spostamento della sede presso altro comune si applicheranno le norme in appresso previste per le modifiche statutarie.

#### Art. 3 (Durata)

1. La durata dell'Associazione è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata per decisione dell'Assemblea degli Associati.

#### Art. 4 (Carattere dell'Associazione e finalità)

1. L'Associazione è libera e apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

2. L'Associazione si propone:

a. di promuovere lo sviluppo della cultura, degli studi, della professionalità e della ricerca, in particolare nei settori dell'ospitalità, del turismo e della ristorazione, in una prospettiva il più possibile globale e internazionale, contribuendo con le proprie attività anche allo sviluppo culturale, sociale, turistico ed economico di Macugnaga, della Valle Anzasca e, più in generale, dell'area geografica del Verbano Cusio Ossola;

b. di offrirsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali e professionali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente, contribuendo altresì alla diffusione della fraternità e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;

c. contribuire, direttamente o indirettamente, al progresso delle attività dell'Istituto Professionale Paritario Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Mellerio Rosmini" di Domodossola, scuola nata nel 1973 a Macugnaga, come "La Baita dei Congressi", da cui è nata l'idea dell'Associazione.

#### Art. 5 (Funzionamento)

1. L'Associazione potrà intraprendere ogni attività diretta al raggiungimento dei propri scopi, e potrà in particolare:

a. istituire e gestire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, corsi di insegnamento teorico e/o pratico a carattere formativo, informativo, di istruzione, parauniversitario, universitario, di master, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di integrazione, di recupero; e ciò anche in collaborazione o per conto di Università, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, italiane o estere, mediante la stipula di particolari convenzioni;

b. promuovere attività di educazione degli adulti, formazione continua, permanente e ricorrente;

c. promuovere la costituzione di Istituti, Scuole, Università, Musei, Laboratori, Centri di ricerca e Fondazioni, e curarne la gestione in forma diretta, o indirettamente mediante apposite convenzioni;

- d. promuovere ed eseguire indagini, studi e ricerche, sia a carattere generale che di interesse locale; nonché organizzare gruppi di lavoro su argomenti professionali, economici, scientifici, formativi e culturali;
  - e. istituire borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli;
  - f. gestire biblioteche, archivi, musei, siti di interesse storico/artistico;
  - g. proporre convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, festival, mostre, escursioni, spettacoli teatrali, concorsi;
  - h. curare la pubblicazione di riviste culturali, libri, atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; la realizzazione di materiali audiovisivi e fotografici; la digitalizzazione e la catalogazione di documenti, la creazione di siti web;
  - i. rilasciare tessere, distintivi, attestati, diplomi, premi, trofei e similari;
  - l. proporsi come struttura di servizi per persone, associazioni, categorie, aziende, ed enti in genere che perseguono finalità coincidenti anche solo in parte con gli scopi dell'Associazione;
  - m. farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato di qualunque altra iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'Associazione, ovvero intraprenderla e gestirla direttamente o tramite terzi.
2. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. Potrà inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.
3. E' ammissibile un rimborso delle spese sostenute e documentate secondo i parametri e le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 (Divieti)**

- 1. E' espressamente vietato all'Associazione svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste, a eccezione di quelle considerate direttamente connesse.
- 2. E' fatto divieto di tutelare o promuovere gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria degli Associati, dei componenti del Consiglio Direttivo o di soggetti facenti parte a qualsiasi titolo dell'Associazione, o che compiano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione stessa.

### **TITOLO II - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI**

#### **Art. 7 (Generalità del patrimonio)**

- 1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - a. dai beni mobili e immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;
  - b. da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
  - c. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e legati.

#### **Art. 8 (Entrate)**

- 1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a. dalle quote associative e da eventuali contributi volontari degli Associati;
  - b. dai redditi di beni patrimoniali;
  - c. da contributi di enti pubblici e privati;
  - d. dai proventi derivanti da servizi prestati dall'Associazione;
  - e. da donazioni, legati, oblazioni e altre liberalità.

#### **Art. 9 (Esercizio finanziario)**

1. L'esercizio finanziario termina il 31 agosto di ogni anno.
2. Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
3. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni Associato.

**Art. 10** (*Avanzi di gestione*)

1. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.
2. Si fa espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

**TITOLO III - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 11** (*Associati*)

1. All'Associazione potranno aderire tutte le persone fisiche e giuridiche, italiane e straniere, che ne condividano le finalità e ne approvino lo statuto, senza distinzione o discriminazione di alcun tipo, sia formale o ideologico.
2. Tutti gli Associati danno il proprio contributo fattivo e finanziario alla vita dell'Associazione, ed hanno diritto di partecipare alla vita dell'ente e a determinarne programmi e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.
3. L'Associazione è costituita da quattro tipologie di Associati:
  - a. fondatori: coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo dell'Associazione;
  - b. ordinari: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative;
  - c. sostenitori: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che si associano in particolare per sostenere idealmente o economicamente le attività dell'Associazione;
  - d. benemeriti: persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni e istituzioni che hanno reso importanti servizi all'Associazione, tali nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
4. Tutti gli Associati devono condividere lo scopo e le finalità dell'Associazione e versare la quota associativa annuale.
5. Ai fini delle votazioni, in sede di Assemblea ordinaria e/o straordinaria, ogni Associato, di qualsiasi tipologia, dispone di un voto, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Tutti i maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni Associato in caso di assenza può delegare un altro Associato nelle votazioni. Ogni Associato può rappresentare un numero massimo di tre Associati.
6. L'Associazione cura la tenuta del libro Associati in cui è indicato, a fianco degli stessi, il contributo annuo da versare e l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale.
7. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
8. La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
9. L'ammissione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, che deve contenere la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

10. In caso di comportamento dell'Associato difforme allo statuto e ai regolamenti, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

**Art. 12** (*Cessazione qualità di Associato*)

1. La qualità di Associato si perde per decesso, recesso o per esclusione.
2. L'esclusione dell'Associato è disposta con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali la morosità nel versamento della quota annuale o la sopravvenuta inidoneità dell'Associato a fornire la propria opera a favore dell'Associazione.
3. Gli Associati esclusi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.
4. Gli Associati che per qualsiasi causa abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

**TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 13** (*Organi dell'Associazione*)

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a. l'Assemblea degli Associati;
  - b. il Consiglio direttivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Consiglio Accademico;
  - e. il Collegio dei Revisori dei conti;
  - f. il Collegio dei Probiviri.

**Capo I: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**Art. 14** (*Competenze dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea degli Associati è composta da tutti gli Associati, ed è la sede di confronto e della condivisione delle idee per la migliore e più corretta gestione dell'Associazione.
2. L'Assemblea ordinaria delibera in ordine:
  - a. al programma annuale dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b. alla nomina ed alla revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri;
  - c. alla approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché del regolamento interno di attuazione dello statuto o di altri regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo;
  - d. a quant'altro sia riservato alla sua competenza dalla legge e dallo statuto o sia sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
  - a. sulle modifiche dello Statuto;
  - b. sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente fase di liquidazione.

**Art. 15** (*Convocazione dell'Assemblea*)

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, con comunicazione scritta inviata in forma cartacea o elettronica a ciascun Associato e con la pubblicazione della stessa all'Albo e/o sul sito internet dell'Associazione, almeno dieci giorni prima dalla data fissata per l'adunanza.
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Essa è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, e in via

straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati.

**Art. 16** (*Funzionamento dell'Assemblea*)

1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti la metà più uno degli Associati. Nella seconda convocazione, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti presenti.

2. Per l'approvazione delle modifiche allo statuto è necessaria la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Qualora l'Assemblea debba deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

4. Il voto è segreto per l'elezione delle cariche sociali e per qualunque altra deliberazione che riguardi in qualche modo persone.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da altro componente a ciò delegato dal Consiglio Direttivo o da un Associato designato dall'Assemblea stessa.

6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, su apposito registro, il relativo verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive assieme al Presidente.

Gli Associati possono prendere visione dei verbali o richiederne copia, fare osservazioni o annotazioni inviate per iscritto e richiederne la discussione nell'Assemblea immediatamente successiva a quella di riferimento.

**Capo II: CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Art. 17** (*Composizione del Consiglio Direttivo*)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra gli Associati

Agli Associati fondatori, finché almeno tre di loro siano membri dell'Associazione, compete l'elezione della maggioranza dei Consiglieri. La restante quota è invece eletta dagli Associati ordinari, sostenitori e benemeriti.

2. Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere sono affidate alla stessa persona quando il Consiglio si compone di tre membri, ed in genere quando il Consiglio decida in tal senso.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

4. Il Consiglio resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino all'elezione dei successori.

5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza dell'intero Consiglio con effetto dall'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo diverso dal Presidente, il suo sostituto viene eletto dalle categorie di Associati che avevano eletto il dimissionario.

**Art. 18** (*Competenze del Consiglio Direttivo*)

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

2. Nella gestione ordinaria il Consiglio provvede:

- a. a predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea;
- b. a formalizzare le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità dell'Associazione;
- c. a elaborare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d. a predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- e. a nominare il Consiglio Accademico e definirne gli indirizzi;
- f. a stabilire gli importi delle quote annuali dovute delle varie categorie di Associati;
- g. a redigere i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione;
- h. ad approvare l'ammissione di nuovi Associati;
- i. a decidere sull'eventuale esclusione di un Associato;
- l. a decidere sull'assunzione e la retribuzione di collaboratori;
- m. a prendere decisioni inerenti l'organizzazione e la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- n. ad ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

#### **Art. 19** (*Funzionamento del Consiglio Direttivo*)

1. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificati tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario.
3. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito registro, il relativo verbale dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Presidente.

#### **Art. 20** (*Convocazione del Consiglio Direttivo*)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vice Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri.
2. Gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati con mezzo cartaceo o elettronico.

### **Capo III: PRESIDENTE**

#### **Art. 21** (*Il Presidente*)

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e ne è ad ogni effetto il legale rappresentante. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Può conferire a singoli Associati, previa approvazione del Consiglio Direttivo, procura speciale per la gestione di varie specifiche attività.
2. Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni è sostituito in ogni sua attribuzione dal Vice Presidente.
3. Nel caso di dimissioni del Presidente, sarà cura del Vice Presidente

convocare entro 30 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Presidente Onorario, la quale deve essere ratificata dall'Assemblea degli Associati, alla prima convocazione successiva. Il Presidente Onorario viene scelto tra gli Associati che si sono particolarmente distinti per l'opera svolta nel perseguimento delle finalità dell'Associazione, la rappresenta nelle manifestazioni ufficiali ed ha diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esso dura in carica cinque anni, rinnovabili senza alcun limite di mandati.

#### **Capo IV: CONSIGLIO ACCADEMICO**

##### **Art. 22** *(Composizione del Consiglio Accademico)*

1. Il Consiglio Accademico è composto da membri eletti dal Consiglio Direttivo, in numero variabile da tre a cinque, di cui almeno uno deve essere membro del Consiglio Direttivo stesso, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Accademico nomina fra i propri membri un Presidente, definito Direttore accademico, e un Vice Direttore.
3. Il Consiglio Accademico decade in seguito alle dimissioni della maggioranza dei suoi membri e/o del Presidente. In caso di dimissioni di un singolo Consigliere, il Consiglio Direttivo deve procedere alla sua immediata sostituzione.

##### **Art. 23** *(Competenze del Consiglio Accademico)*

1. Il Consiglio Accademico si riunisce tutte le volte che lo reputi necessario ed è l'organo autonomo di governo delle attività formative e divulgative dell'Associazione. Dispone dei più ampi poteri di programmazione, gestione e regolamentazione delle attività formative e di ricerca, e di organizzazione di altre attività direttamente collegate. Per meglio organizzare le attività, può conferire deleghe specifiche ai Consiglieri o ad altri Associati.
2. Il Consiglio Accademico risponde delle proprie azioni al Consiglio Direttivo.
3. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il Consiglio Accademico propone la propria programmazione formativa e la relativa regolamentazione per l'anno in corso e per quello successivo all'interno del Manifesto Generale degli Studi, facendo riferimento agli indirizzi e agli obiettivi formativi definiti dal Consiglio Direttivo all'inizio del mandato.
4. Per gli aspetti di natura economica, fiscale e contrattuale, il Consiglio Accademico invia le sue proposte al Consiglio Direttivo, che decide a riguardo.
5. Il Consiglio Accademico, per indirizzare la propria attività, può dar vita a Commissioni, Comitati scientifici o altri organi.
6. Il Consiglio Direttivo definisce dettagliatamente i poteri del Consiglio Accademico in un apposito regolamento.

##### **Art. 24** *(Funzionamento del Consiglio Accademico)*

1. Le proposte del Consiglio Accademico sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
2. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito registro, il relativo verbale dal Segretario nominato di volta in volta, che lo

sottoscrive unitamente al Presidente.

3. Le decisioni di ordine programmatico, gestionale e regolamentare vengono comunicate dal Consiglio Accademico con idonei regolamenti, atti, delibere, documenti, comunicazioni ufficiali o decreti, che devono essere rispettati da tutti gli Associati.

#### **Capo V: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**Art. 25** (*Composizione e competenze del Collegio dei Revisori dei conti*)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Accademico e dura in carica tre anni. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

2. Il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolare gestione dell'Associazione; redige una relazione all'Assemblea sui bilanci annuali e può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo contabile. Ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

#### **Capo VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**Art. 26** (*Composizione e competenze del Collegio dei Probiviri*)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo e del Consiglio Accademico e dura in carica tre anni. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

2. Il Collegio ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più Associati od Organi. Decide insindacabilmente, entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso, sulla corretta applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

4. Il Collegio decide secondo equità, dando luogo ad arbitrato irrituale, fatta salva la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria.

5. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea di tutti i suoi atti.

#### **TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 27** (*Competenze in caso di scioglimento*)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati, dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e ne fissa i poteri.

2. L'Assemblea straordinaria determina altresì le modalità della liquidazione, e, concluse le operazioni di liquidazione del patrimonio, delibera sulla devoluzione dei beni residui, privilegiando i soggetti e gli enti che abbiano scopo analogo, uguale o affine a quello dell'Associazione.

#### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 28** (*Disposizioni finali*)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente statuto si intendono richiamate e applicabili le vigenti disposizioni legislative.